

PS2893 - STUDIO GM DI NAPOLI - OFFERTA DI LAVORO

Provvedimento n. 21107

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2010;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, *Regolamento*);

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sig. Giacomo Macrì, titolare dell'impresa individuale Studio G.M. (di seguito anche "*Studio GM*"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del *Codice del Consumo*. L'impresa svolge attività di organizzazione di corsi professionali e, nel 2009, ha realizzato ricavi per circa 174.000 euro, con un utile di circa 3.500 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne la diffusione da parte del professionista di alcuni messaggi pubblicitari diretti a sollecitare la partecipazione a procedure di selezione di soggetti interessati a svolgere attività nel settore della vigilanza privata, previa frequenza di un corso di formazione.

3. In particolare, in data 4 dicembre 2008 un consumatore segnalava la presunta ingannevolezza di un messaggio diffuso dal professionista il 2 dicembre 2008 su vari siti internet specializzati in offerte di lavoro. Il messaggio, presentato come un'offerta di lavoro per "*GUARDIA GIURATA/ADETTI SICUREZZA – Napoli*", precisava: "*Selezioniamo candidati/e per corso a numero chiuso, di 5 settimane in un Campus Universitario, come Aspirante GUARDIA GIURATA/ADETTI SICUREZZA, da segnalare su tutto il territorio ITALIANO, non si richiede esperienza. Dopo la selezione seguirà formazione con docenti universitari e istruttori campioni nazionali e mondiali di Judo/Karate. Per accedere alla formazione occorre superare una selezione che è basata sulla compilazione di tests sulla personalità. Formazione a carico del candidato/a (sono inclusi vitto, alloggio, poligono di tiro, abbigliamento in mimetica, testi, numero 20 attestati SGS-Sincert, docenti e seminaristi di fama internazionale). Garanzia lavoro. Formazione a carico del candidato. Per candidarsi inviare Curriculum Vitae a: info@studiogmitalia.it*".

4. Il consumatore lamentava che, soltanto dopo aver sottoscritto il contratto con lo Studio GM, avrebbe appreso dal personale dello studio stesso che l'offerta pubblicitaria riguardava la partecipazione a un corso di formazione a pagamento, senza alcuna successiva garanzia d'impiego, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione pubblicitaria.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

a) L'iter del procedimento

5. In data 14 dicembre 2009 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS2893, per presunta violazione degli articoli 20, 21 e 22 del *Codice del Consumo*. In sede di avvio veniva, in particolare, contestata la possibile ingannevolezza del messaggio oggetto di segnalazione in quanto, nel suo complesso, suscettibile di lasciare intendere ai destinatari che il corso di formazione fosse finalizzato a un effettivo inserimento lavorativo nel settore della sicurezza privata, peraltro prospettato dal professionista in termini di assoluta certezza (*Garanzia lavoro*).

6. Contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto al professionista di fornire una serie di informazioni utili alla valutazione della fattispecie contestata.

7. In data 4 gennaio 2010 il professionista ha presentato una memoria difensiva, fornendo altresì le informazioni richieste.

8. In data 30 marzo 2010 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del *Regolamento*.

9. In data 13 aprile 2010 il professionista ha fatto pervenire ulteriori informazioni.

b) Le evidenze acquisite

10. Nel corso del procedimento il professionista ha fornito copia dei contratti stipulati con i soggetti interessati a seguire il corso di formazione, il relativo programma didattico completo di orari e materie, nonché l'elenco dei dodici corsisti che hanno partecipato alla formazione svoltasi nel periodo 7 gennaio-9 febbraio 2008, con l'indicazione

dell'Istituto di vigilanza presso il quale ogni iscritto è stato successivamente assunto¹. Il professionista ha altresì fornito i nominativi di tre docenti impegnati nei propri corsi di formazione e copia dei relativi *Curriculum Vitae*, unitamente alla *brochure* del *Campus* nel quale si svolgono le lezioni.

11. Il costo complessivo del corso di formazione risulta pari a 11.950 euro (IVA compresa) in caso di pagamento in unica soluzione e a 12.400 euro (IVA compresa) in caso di pagamento rateale. Secondo quanto previsto nel contratto, il versamento deve essere effettuato "nel giorno del superamento dei test e quindi della selezione finale". All'allegato B del contratto è specificato che il candidato può "accedere alla formazione di aspirante guardia particolare giurata con conseguente lavoro presso istituti di vigilanza convenzionati con lo studio GM" solo previo superamento "della selezione finale e dei tests psicoattitudinali con un punteggio minimo di 75/100". Il corso di formazione ha una durata di 5 settimane.

12. Quanto ai contatti con gli istituti di vigilanza, il professionista ha depositato copia di una convenzione, stipulata il 17 gennaio 2005 e rinnovata per l'anno 2006, tra lo Studio GM e un Istituto di sicurezza, nella quale è specificato che quest'ultimo "fa richiesta allo Studio GM di personale tramite la 'SCHEDE RISORSE UMANE' e del quale **garantisce assunzione successivamente alla formazione dello stesso personale** (ovviamente previo colloquio e gradimento dell'Istituto e successiva autorizzazione prefettizia a svolgere la mansione di Guardia Particolare Giurata)"². Peraltro, dalla documentazione prodotta risulta che tale Istituto, il 15 dicembre 2006, ha inviato alla Questura di Roma - a seguito di specifica richiesta effettuata nell'ambito di un'indagine condotta per conto del Tribunale Penale di Roma - una e-mail nella quale comunica di avere "un unico impegno di assunzione con lo Studio GM, preso nel 2004 e relativo a 7 persone da noi poi selezionate all'inizio del 2005. Non sono state stipulate altre convenzioni. Occasionalmente lo Studio GM ci ha poi proposto candidature alla mansione di Guardia Giurata, che sono entrate nelle nostre normali selezioni, senza evidentemente alcun impegno ad assumere. Non sono più stati presi impegni del tipo ... oltre a quello relativo al 2005. Confermo infine che non avremo più nulla a che fare con lo Studio GM"³. Dalle risultanze istruttorie non emergono collegamenti tra lo Studio GM e altri Istituti di vigilanza.

13. Da verifiche effettuate d'ufficio risulta che messaggi analoghi a quello segnalato dal consumatore sono stati diffusi dal professionista, in data 17 novembre 2009, sui siti internet www.aziendegratis.it e www.lavoro.org.

c) Le argomentazioni difensive della parte

14. Il professionista ha rappresentato di essere stato sottoposto, negli anni 2007 e 2008, a un'indagine disposta dal Tribunale Penale di Roma a seguito della denuncia di un consumatore. L'indagine si è conclusa il 5 giugno 2008 con un decreto di archiviazione nel quale, fra l'altro, si evidenzia che "in effetti dalle indagini svolte è emerso che i partecipanti al corso sono poi stati assunti da Istituti di Vigilanza Privata o, comunque, hanno ricevuto una proposta di assunzione". A tale proposito, il professionista ha fornito i verbali redatti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri contenenti sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti (per lo più partecipanti ai corsi e soggetti che hanno prestato la propria opera professionale presso lo Studio GM). La documentazione, relativa al periodo 2005-2007, confermerebbe che i partecipanti alla formazione hanno poi trovato un impiego presso vari Istituti di vigilanza.

15. A sostegno dell'asserita veridicità del messaggio pubblicitario il professionista ha inoltre depositato copia di una comunicazione ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica, nella quale l'Istituto di vigilanza convenzionato prospetta un piano di inserimento di Guardie Particolari Giurate nelle proprie filiali di Milano, Lecco, Como, Bologna, Genova, Brescia e Varese⁴.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 9 aprile 2010 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

17. Con parere pervenuto in data 22 aprile 2010 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la formulazione e l'impostazione del messaggio, occultando la reale natura promozionale sotto la veste di offerta di lavoro, sono idonee a indurre in errore il consumatore medio riguardo alla natura dell'offerta, non permettendo allo stesso di valutarne la reale convenienza economica e, conseguentemente, risultando idonee a indurlo ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Inoltre, sotto il profilo della veridicità delle informazioni veicolate, il messaggio di specie prospetta la garanzia dell'inserimento nel lavoro, mentre quanto versato in atti non giustifica tale affermazione, non sussistendo un nesso di consequenzialità tra la formazione professionale e l'inserimento nel lavoro stesso.

¹ [Alcuni risultano avervi rinunciato per motivi personali.]

² [Pag. 11 e 12 della documentazione relativa al Decreto di archiviazione del Tribunale Penale di Roma, allegato alla memoria del 4 gennaio 2010.]

³ [Pag. 14 della documentazione relativa al Decreto di archiviazione del Tribunale Penale di Roma, allegato alla memoria del 4 gennaio 2010.]

⁴ [Pag. 13 della documentazione relativa al Decreto di archiviazione del Tribunale Penale di Roma, allegato alla memoria del 4 gennaio 2010.]

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

18. La fattispecie oggetto di valutazione presenta profili di ingannevolezza idonei a indurre in errore i destinatari circa l'effettiva natura e finalità della procedura di selezione oggetto dei messaggi pubblicitari in esame. In particolare, l'affermazione "*Garanzia lavoro*", contenuta nei messaggi senza ulteriori specificazioni, lascia intendere ai destinatari - soggetti alla ricerca di un'occupazione professionale e quindi particolarmente sensibili a simili iniziative - che la partecipazione al corso di formazione sia finalizzata a un sicuro inserimento lavorativo.

19. In realtà, tale inserimento non consegue automaticamente alla frequenza dei corsi formativi organizzati dal professionista, ma è subordinato a una valutazione discrezionale dell'eventuale futuro datore di lavoro e ad una specifica autorizzazione prefettizia.

20. Inoltre, dalla documentazione fornita dallo stesso professionista risulta l'esistenza di un'unica convenzione tra lo Studio GM e un Istituto di vigilanza, stipulata in data 17 gennaio 2005 e non più rinnovata successivamente al 2006.

21. Peraltro, come confermato dai verbali agli atti del procedimento, relativi all'indagine disposta dal Tribunale di Roma, gli impieghi effettivamente ottenuti dai partecipanti al termine del corso di formazione, risalgono agli anni 2005-2007, non risultando, per contro, alcuna analoga evidenza per il periodo successivo.

22. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento emerge pertanto che il professionista si limita, al più, a favorire, in esito al corso di formazione, il contatto tra le aziende e i propri allievi, senza tuttavia poter garantire, come invece prospettato nei messaggi pubblicitari, un sicuro inserimento lavorativo.

23. Tale fuorviante prospettazione è chiaramente suscettibile di incidere in misura apprezzabile sul comportamento economico dei destinatari dei messaggi, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Come rilevato dal giudice amministrativo in analoghe circostanze, deve infatti ritenersi ingannevole "*il messaggio che, per le espressioni utilizzate, può indurre in errore i destinatari in quanto la possibilità di lavoro al termine del corso è prospettata in termini di certezza con conseguente attitudine a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori che, verosimilmente, potranno essere portati a preferire quel corso di formazione proprio per le aspettative ingenerate sugli sbocchi professionali*" (Tar Lazio, Sez. I, 10 aprile 2006, n. 2521).

24. Né vale a rimuovere la riscontrata ingannevolezza dei messaggi la circostanza che una percentuale di allievi abbia effettivamente trovato un'occupazione al termine dei corsi; infatti, come osservato dal giudice amministrativo nella medesima occasione, non rileva "*la circostanza che l'allievo abbia effettivamente trovato un'occupazione, in quanto nei messaggi de quibus, si ripete, l'opportunità lavorativa non è presentata come eventuale ma come sostanzialmente certa*" (Tar Lazio, Sez. I, 10 aprile 2006, n. 2521).

25. Alla luce di quanto precedentemente illustrato, si ritiene che i messaggi in esame integrino una fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto diretti a promuovere l'adesione a un corso di formazione a pagamento, lasciando intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che la partecipazione al corso garantisce la certezza di un successivo inserimento lavorativo.

26. Non si riscontra inoltre, nel caso di specie, il normale grado di diligenza professionale di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che un consumatore può ragionevolmente attendersi da un professionista in merito alla completezza informativa delle proprie comunicazioni commerciali, tale da consentire ai consumatori di comprendere, in maniera chiara e immediata, la natura e le reali caratteristiche del servizio promosso.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta l'ulteriore diffusione dei messaggi contestati, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, della personalità del professionista, delle condizioni economiche dell'impresa stessa, nonché dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione.

29. Con riguardo alla gravità della violazione, deve tenersi conto della modesta dimensione economica del professionista, nonché della particolare sensibilità dei destinatari delle inserzioni pubblicitarie, generalmente soggetti alla ricerca di un lavoro, attesa anche la rilevanza dell'impegno economico derivante dall'adesione al corso di formazione. Deve inoltre considerarsi l'ampiezza e la capacità di penetrazione della pratica che, in ragione della sua diffusione a mezzo internet, è suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di consumatori.

30. Quanto alla durata della pratica, dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento il messaggio risulta essere stato diffuso nel periodo dicembre 2008-novembre 2009.

31. Per le considerazioni sopra esposte, tenuto conto della gravità e durata della violazione, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Giacomo Macri, titolare dell'impresa individuale Studio G.M., nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere dal Sig. Giacomo Macri, titolare dell'impresa individuale Studio G.M., risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre il consumatore medio in errore in merito all'effettiva natura e finalità dell'offerta pubblicizzata;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Giacomo Macri, titolare dell'impresa individuale Studio G.M., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che al sig. Giacomo Macri, titolare dell'impresa individuale Studio G.M., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà